

CENNI STORICI DELLE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELLE IMPRESE AGRICOLE

La popolazione rurale costituisce un tessuto sociale di grande interesse e importanza particolarmente nelle nostre zone. Soprattutto in questo periodo di trasformazioni profonde negli stili e nelle ideologie, permane come connotato qualitativo la struttura della società.

Le Comunioni Tacite Familiari si ritrovano in ordinamenti antichissimi.

I requisiti furono individuati nell'esistenza di un patrimonio comune, nella qualità di appartenenza alla stessa famiglia, nella comunione di tetto e di mensa, nella comunione dei lucri e delle perdite, secondo il bisogno e non secondo le quote, nella mancanza dell'obbligo di rendiconto.

La dottrina e la giurisprudenza unanimemente ammisero questa figura, ritenuta regolata dalla consuetudine (ex art. 48) della disposizione transitoria.

Durante i lavori preparatori del Codice Civile attuale, si pensò, inizialmente di dedicare alle Comunioni tacite familiari un titolo a sé stante, disciplinando anche la gestione di attività diverse dall'agricoltura, ma ciò non ha mai avuto corso.

Di conseguenza tale normativa sulla comunione tacita familiare prese disciplina in una unica disposizione riportata nel libro del lavoro "capo dell'impresa agricola" cioè ex art. 2140, che regola e considera le comunioni tacite familiari esclusivamente in base agli usi e consuetudini.

Accolta la figura della Comunione tacita familiare e limitandone la disciplina ad un semplice rinvio agli usi, non essendo mai stato precisato dal codice civile il concetto, né definita la figura giuridica, si è lasciato alla dottrina e alla giurisprudenza di trovare un assetto alla materia, e ne conseguì la radicata regolamentazione in base agli usi e consuetudini.

➤ *Elementi Costitutivi della Comunione Tacita Familiare*

E' opinione costante in dottrina e in giurisprudenza, che il requisito essenziale della comunione tacita familiare in attività agricola, è costituita dalla comunione non solo di vita fra tutti gli appartenenti al consiglio familiare, con reciproca assistenza materiale e morale, ma, soprattutto, di interessi economici e di attività lavorativa, nel senso che tutti gli acquisti, gli utili, le perdite e le spese devono confluire nel patrimonio comune, posseduto e gestito pro-indiviso senza obbligo di rendiconto o destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia.

La comunione tacita familiare veniva costituita tra due o più persone, padre, figli o fratelli, considerati fondatori che iniziavano in comune la coltivazione del fondo. Per tale costituzione non è necessaria una espressa dichiarazione di volontà, essendo sufficiente un comportamento univoco dei familiari che si dedicano effettivamente alla coltivazione dei fondi: per questo la comunione viene definita e chiamata "tacita".

Sulla costituzione del bene, non influisce il titolo giuridico che legittima il godimento del fondo: tale uso non è solo la proprietà od altro diritto reale, ma frequentemente un diritto obbligatorio di conduzione come mezzadria, affitto ecc.

Era convinzione, che potessero far parte della comunione, solo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, concetto questo che non identifica quello della famiglia in senso proprio, perché nella comunione tacita comprende tutti i membri che vivono la vita del consorzio e la coesione affettiva si accompagna alla coesione economica e quindi una estensione assai più vasta e non limitata ai vincoli di sangue.

Il patrimonio comune era costituito dal capitale iniziale per lo più di origine ereditaria e dal capitale derivato, costituito con l'apporto dei membri della comunione.

Merita una particolare attenzione il problema relativo ai diritti spettanti alle donne e ai minori di diciotto anni, in conseguenza del lavoro svolto prima della riforma del 1975.

L'art. 230/bis stabilisce, infatti, un diritto di partecipazione agli acquisti e agli incrementi dell'azienda o impresa, proporzionato esclusivamente alla quantità e qualità del lavoro prestato, con la riaffermazione che "il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo" rendendo non più applicabile gli usi che prevedevano disparità di sesso.

In merito è bene chiarire, che già la Costituzione all'art. 37 garantiva il diritto fra uomo e donna ad eguale retribuzione e pertanto era errato pensare che la legge non poteva avere effetto retroattivo e che i rapporti preesistenti andavano soddisfatti con la vecchia regola.

La legge ha invece, messo fine ai dubbi e alle incertezze sull'applicabilità dell'art. 37 della Costituzione ma non certo di rendere il medesimo operativo. E' chiaro e incontestabile che l'art. 230/bis non è applicabile qualora la prestazione dell'attività lavorativa nell'ambito della comunione sia cessata o esauritasi già anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e quindi soggetti all'applicazione della disciplina precedente.

➤ *Evoluzione ed adattamenti degli usi relativi alla Comunione Tacita Familiare*

Il mutare delle condizioni sociali e politiche e la crisi delle strutture produttive dell'agricoltura, hanno influito notevolmente in questi ultimi anni sulle Comunioni tacite familiari, senza tuttavia provocarne la scomparsa, ribadendo che la C.T.F. è divenuta un'estrazione della struttura di base della società.

Gli stessi relatori e compilatori del nuovo diritto di famiglia (legge 19/5/1979 n. 151) hanno riconosciuto tale realtà, dedicando l'ultimo comma dell'art. intitolato all'impresa familiare (art. 230/bis) a questo istituto, con la conseguente ammissione della sua sopravvivenza e validità.

Le comunioni tacite familiari hanno dimostrato notevole capacità di adattamento anche alle situazioni di crisi, evolvendosi in modo da soddisfare le più pressanti esigenze dei partecipi; nelle zone più fertili e ricche si sta verificando un processo di trasformazione della struttura e dell'ordinamento di queste comunioni.

In pratica vengono attenuate o non applicate regole consuetudinarie contrastanti con i principi consoni alla vita reale.

Il fenomeno per cui i membri più giovani e attivi della famiglia colonica, pur continuando a fare parte di essa, si dedicano prevalentemente ad attività extra agricole, ha mutato l'assetto della integrale destinazione della capacità lavorativa dei compartecipi ai bisogni dell'impresa agraria.

Anche gli usi che attribuiscono al capo famiglia una marcata posizione di supremazia, nei confronti degli altri famigliari, si stanno attenuando e l'obbligo del rendiconto si va affermando sempre con più insistente richiesta.

Modificati sono anche i rapporti di lavoro e patrimoniali fra i membri, in seguito a una diversa organizzazione del lavoro comune, su nuovi basi tecniche e nuovi criteri direzionali.

Sono stati gradualmente disapplicati gli usi che valutano in modo diverso il lavoro della donna e dell'uomo ed in seguito a tali modificazioni, la comunione tacita familiare ha assunto una veste più moderna e con allineamento ai principi costituzionali.

In seguito al verificarsi di tali modificazioni i dubbi sulla costituzionalità dell'istituto per la rigida organizzazione gerarchica, non hanno ragione di esistere, se si fanno riferimento alle strutture attuali; in questa la consultazione e il rendiconto hanno attenuato la subordinazione di membri alla volontà del cappoccia reggitore, i cui poteri ad esso attribuiti si svolgono essenzialmente nelle decisioni direzionali senza alcuna implicazione di autorità e arbitrio.

➤ *Comunione Tacita Familiare Ed Impresa Familiare*
(nella legge di riforma del diritto di famiglia)

Con tale legge non si è intervenuto direttamente sulla comunione tacita familiare ma si è limitato a dichiarare la validità degli usi ad essa relativi, che non contrastino con la disciplina dell'impresa familiare, contenuta nel nuovo 230/bis C.C.

L'ultimo comma dell'articolo predetto dispone infatti che "le comunioni tacite familiari sono regolate nell'esercizio dell'agricoltura dagli usi non in contrasto con le precedenti norme".

La disciplina dell'art. 230/bis ha creato, attraverso l'inserimento dei principi di uguaglianza e partecipazione, anche se già la costituzione lo prevedeva, di far salva l'unità interna della famiglia organizzata in forma di impresa, sia la funzione economica da essa svolta, venendo così incontro alle nuove esigenze.

E' bene fare un netto distinguo fra comunione tacita familiare ed impresa familiare, perché la loro identificazione le differenzia, specificando che l'impresa familiare è disciplinata totalmente dal codice, mentre la comunione tacita familiare è limitata a quelle norme non incompatibili con il codice stesso.

➤ *Diritti e Obblighi dei partecipanti*

Non essendo possibile la creazione di due categorie dei partecipanti, l'una con pienezza di diritti, l'altra in posizione di inferiorità (al contrario di quanto alla luce del terzo comma art. 230/bis) la tutela e il riconoscimento del lavoro familiare possono essere realizzati in modo più ampio ed in armonia con i valori costituzionali, continuando ad applicare all'interno delle comunioni familiari le norme consuetudinarie che ammettono a parità di diritti, anche soggetti estranei o la cui parentela è molto remota.

La comunione tacita familiare a differenza della famiglia civile, è un'organizzazione economica, che necessita di un centro direzionale dell'attività interna ed esterna.

Nell'istituto dell'impresa familiare, quale previsto dall'art 230/bis, non è richiesta la comunanza di tetto e di mensa, e ciò non impedisce che i membri della comunione tacita scelgono, consensualmente, la separata convivenza e mensa, più consona al raggiungimento dei loro scopi.

Dopo aver così evidenziato, in modo succinto e schematico, i principi costitutivi della comunione tacita familiare, il suo evolversi e la dichiarata inefficienza di alcuni usi, in contrasto con le nuove leggi, le nuove regole e la disciplina che investe l'istituto dell'impresa nel campo agricolo, credo fare cosa utile riportare alla vostra attenzione in riepilogo agli elementi basilari della comunione tacite familiari:

- appartenenza dei partecipanti alla stessa comunità agricola;
- esistenza di un patrimonio comune indiviso, sia originario che costituito successivamente anche con l'apporto dei singoli partecipanti;
- esplicazione da parte dei membri di una attività lavorativa a seconda delle capacità fisiche e tecniche di ognuno, correlata con i beni goduti in comune;
- esistenza di un capo che controlla e dirige il gruppo;
- diritto dei compartecipanti di prelevare dai proventi comuni il necessario per il proprio sostentamento;
- particolarmente i beni mobili ed immobili acquisiti appartengono tutti alla comunione, indipendentemente dal fatto che essi risultino intestati ad uno o più dei partecipanti.

In quanto se quella della intestazione è una necessità derivante dal sistema della pubblicità che ha efficacia nei confronti dei terzi e non già nei rapporti interni al gruppo, ne consegue anche quale necessaria conseguenza della rigida applicazione delle regola, che tutti gli utili e le perdite nonché tutti gli acquisti e incrementi, debbono confluire nel patrimonio comune.

PARTE SECONDA

➤ *diritti e obblighi dei membri partecipanti alla comunione tacita familiare*

Trattandosi di una vera comunione tacita familiare nell'esercizio di impresa agricola regolata dagli usi, consuetudini e dall'art 230/bis del nuovo diritto di famiglia, si dovrà procedere alla determinazione, formazione ed assegnazione delle quote degli aventi diritto in base al loro rapporto attivo di lavoro prestato durante la partecipazione alla comunione stessa.

Si dovranno quindi stabilire le vere e reali quote degli aventi diritto determinando:

- a) la consistenza del capitale iniziale, dei beni che iniziarono e formarono la comunione (capitale vecchio);
- b) b) la consistenza e la determinazione del patrimonio che si è venuto a creare con il lavoro comune dei consoci (incremento beni immobiliari, investimenti soprasuoli arborei, miglioramento in genere, aumento parco macchine, attrezzi, ecc) da ripartire tra i membri della comunione per punti di lavoro secondo le norme, usi e quanto sancito dall'art. 230/bis della legge 151 del 1975.
- c) Determinare per l'ultima annata il capitale raccolta, cioè quanto resta alla famiglia, dopo aver liquidato tutte le spese gestionali e soddisfatto tutti i bisogni e le necessità dello intero nucleo familiare (mantenimento, assistenza vestiario e qualunque altra spesa in genere), il

tutto calcolato sulla quota rusticale, cioè dopo aver attribuito la quota domenicale al capitale vecchio.

Prima di procedere alle analisi e computi e dare precise risposte al mandato, credo sia doveroso far conoscere, anche in sintesi, i concetti ed i principi regolanti la comunione tacite famigliari.

L'intero patrimonio sia immobiliare che mobiliare è formato e va ripartito in tre masse:

1) Capitale vecchio:

E' formato dall'insieme dei beni immobili e mobili macchine, attrezzi, scorte, attività varie, conferiti dai fondatori o stirpi al momento della costituzione della comunione tacita famigliare, tuttora esistente nella loro originaria forma e trasformata in altri beni, nonché dagli incrementi patrimoniali verificatesi sino all'ingresso dei partecipanti all'età dei anni 18 compiuti.

Il ceppo o capitale vecchio è il capitale mobile ed immobile di proprietà dell'avente o degli aventi diritto, avuto in eredità o in divisione precedentemente e mantenuto ed accresciuto o da lui formato sino al giorno della maturazione del diritto di ciascuno membro o componente famigliare. Cade quindi in comunione del capitale vecchio solo il godimento e non la proprietà.

La detta massa di patrimonio di proprietà individuale, messa a disposizione della comunità deve trovare una remunerazione in virtù della normale redditività del capitale (quota domenicale).

In base agli usi, per la difficoltà di una valutazione esatta di tale diritto, si attribuiscono, in via forfettaria, al capitale vecchio una somma percentuale calcolata sul valore del capitale nuovo o di nuova formazione.

Però è da ritenersi che tale attribuzione non sia compatibile con l'art. 230/bis ed in mancanza di un accordo espresso, si dovrà procedere ad una esatta individuazione dei beni costituenti il detto capitale vecchio, per calcolare poi, in base al criterio dell'estimo agrario, la redditività e attribuire le somme così calcolate ai rispettivi beni.

b) Capitale nuovo:

Come già accennato, è formato dai beni accumulati con il concorso del lavoro di tutti i membri della famiglia, indipendentemente dal sesso, di età superiore a 18 anni.

La ripartizione di detto capitale si fa per capi e precisamente in ragione di un capo a testa per ogni anno dopo il 18 anno di età o per gli anni di permanenza o partecipazione nella famiglia ed il calcolo degli anni attivi maturati va fatto sino all'anno precedente lo scioglimento della comunione.

c) Capitale raccolto:

Viene riferito agli utili della produzione di parte rusticale già realizzata o da realizzarsi nell'ultimo anno. Anche nel caso di proprietà diretto coltivatrice, esiste ugualmente un capitale raccolto formato dalla quota rusticale, mentre l'altra parte, quella domenicale, andrà calcolata c capitale vecchio e nuovo. Partecipano alla divisione del capitale raccolto tutti i componenti della famiglia, perché trattasi di bene prodotto dalla comunione e come tale da ripartirsi, tenendo calcolo anche dei bisogni dei singoli e non solo della forza lavorativa.

E' necessario altresì, durante l'analisi valutativa dei beni, svolgere una corretta e precisa indagine, circa la storia patrimoniale della famiglia, dalle origini ad oggi, il suo evolversi ed in particolare conoscere i periodi di costituzione e formazione dei beni, le variazioni avvenute nella famiglia stessa (decessi, recessi, matrimoni, ecc) per avere una esatta, chiara situazione, per operare, nel pieno rispetto delle norme, leggi, usi, consuetudini, diritti successori e quanto sancito dal nuovo diritto di famiglia, il tutto regolanti le comunioni tacite famigliari, nell'esercizio di impresa agricola.

PARTE TERZA

- *riforma diritto di famiglia “comunioni tacite impresa agricola”
 chiarimenti valore aggiunto “avviamento”
 legge 151/75 art 230/bis*

Con la legge n. 151/1975 della riforma del nuovo diritto di famiglia, non si è intervenuto direttamente sulle comunioni familiari ma si è limitata a dichiarare la validità degli usi ad essi relativi, che non contrastano con la disciplina dell'impresa familiare contenuta nel 230/bis del C.C.

e particolarmente l'ultimo comma dell'articolo predetto dispone infatti che le comunioni familiari nell'impresa agricola sono regolate dagli usi che non siano in contrasto con le precedenti norme e specificatamente: "il lavoro delle donne è equivalente a quello dell'uomo in base alla qualità e quantità del lavoro prestato".

La disciplina dell'art. 230/bis ha cercato, attraverso l'inserimento dei principi d'eguaglianza e partecipazione, di far salva l'unità interna della famiglia organizzata in forma d'impresa, sia la definizione economica da essa svolta, venendo così incontro alle nuove esigenze.

E' bene perciò, fare un netto distinguo fra le comunioni o imprese famigliari nell'esercizio dell'agricoltura, perché la loro identificazione le differenzia, specificando che l'impresa familiare in generale è regolata dal codice, mentre la comunione familiare nell'impresa agricola è regolata dagli usi e solo limitata dalla norma incompatibile con il codice stesso, per cui è indispensabile nel nostro caso specifico conoscere quali siano questi usi locali (esistono raccolte provinciali che forniscono ogni utile indicazione al riguardo) e questo può essere accertato attraverso una attenta consultazione di pubblicazioni giuridiche trattanti la materia che interessa (vedi impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia di Mario Davanzo, "Famiglia e impresa familiare" Codice Civile commentato e "l'Enciclopedia del diritto" di Giuffrè).

Quindi è pacifico, che se per le comunioni o imprese famigliari estranee all'ambito dell'agricoltura, può ipotizzarsi un riferimento alle norme sulle società semplici od a quelle sulle società di fatto, certamente questo riferimento non è valido per le comunioni familiari nell'esercizio dell'impresa agricola, nelle quali il carattere imprenditoriale ed aziendale si attenua fortemente rispetto a quelle aventi per oggetto imprese artigianali o commerciali.

E' impensabile, per quanto sopra evidenziato relativamente alle profonde differenze tra impresa familiare in generale e comunione o impresa familiare nell'esercizio dell'agricoltura, insistere nel voler applicare e riconoscere al partecipante o membro di queste ultime, in occasione di estromissioni o allontanamento della famiglia, oltre alla propria quota di partecipazione, anche un diritto all'avviamento d'azienda, in quanto esiste un solo valore venale o di mercato dei beni immobili a disposizione della impresa e non mai un valore aggiunto o avviamento, così giustamente riconosciuto fiscalmente per atti di compra vendita o atti per diritti successori.

Tale diritto aggiuntivo, non può essere computato in quanto l'avviamento in una impresa nell'esercizio agricolo, per gli usi e giuridicamente, non è mai esistito ed il voler sostenere il contrario non può trovare alcuna valida giustificazione e rappresenterebbe un arbitrio senza alcun supporto.

Imola, 1 dicembre 2008

Appunti a cura della Prof. ssa Marina Zanerini
Docente di TGV
Presso ITA "Scarabelli" Imola